

Polizza RC Motocicli Storici

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo



Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "TUA Collezione"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo di interesse storico descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo su suolo pubblico ed in aree private

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.000.070 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- * Il conducente del veicolo responsabile del sinistro
- * Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing
- * Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- * Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! Se è il conducente è una persona diversa dal soggetto che hai indicato sul contratto o delle persone che fanno parte del relativo nucleo familiare
- ! Se il veicolo viene utilizzato per uso diverso dal tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.
- ! Se il veicolo viene utilizzato per "uso professionale", cioè viene impiegato per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- ! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! Se il "veicolo d'epoca" circola senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'Art. 60 del D.LGS
- ! Se il "veicolo di interesse storico e collezionistico", circola senza i requisiti previsti dal comma 4 dell'Art.60 del D.LGS.

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

Limitatamente al caso di conducente in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro, l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 2.500,00.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.
- ✓ La tua assicurazione può inoltre essere estesa anche per gli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere corrisposto alla consegna della polizza;
- Puoi pagare i premi con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, contante, presso l'agenzia che ha emesso la polizza, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è annuale
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Alla scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso cancellare il contratto?

- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C. Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.